



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

21 GEN. 2015

Data

Protocollo N°

26300/71.03.03.00.00

Class: C.101

Prat. Allegati N°

D. h00.01.6

Oggetto: Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative. Comunicazione adozione D.G.R. n. 2299/2014

Alle Amministrazioni Comunali
PEC Indirizzi Vari

Alle Amministrazioni Provinciali
PEC Indirizzi Vari

Al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
e del Mare
Direzione generale per la protezione della natura e del
mare
PEC dgprotezione.natura@pec.minambiente.it
Direzione generale per le valutazioni ambientali
PEC dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Ai Dipartimenti Regionali

- Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi
- Sviluppo Economico
- Agricoltura e Sviluppo Rurale
- Turismo
- Politiche e Cooperazione Internazionali
- Difesa del Suolo e Foreste
- Ambiente
- LLPP, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A.
- Riforma Settore Trasporti
- Coordinamento Operativo Recupero Ambientale/Territoriale
- Territorio

SEDI

All'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei
PEC serviziotecnico@pec.parcocollieuganei.com

All'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
PEC segreteria.parcosile.tv@pecveneto.it

All'Ente Parco Regionale Veneto del Delta Po
PEC parcodeltapo@pecveneto.it

All'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia
PEC cm.lessinia@legalmail.it

Area Infrastrutture
Dipartimento Territorio
Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)
Via C. Baseggio, 5 – 30174 Mestre (VE) Tel. 041/2794449-47 – Fax 041/2794451
dip.territorio@pec.regione.veneto.it



All'Ente Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo
PEC info@pec.regole.it

All'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
PEC entepndb@postecert.it

A Veneto Agricoltura
(in qualità di ente gestore delle Riserve Naturali Regionali - L. 484/91)
PEC venetoagricoltura@pecveneto.it

Al Corpo Forestale dello Stato
Comando Regionale Veneto
(in qualità di ente gestore delle Riserve Naturali Statali ex A.S.F.D. - L. 484/91)
PEC coor.veneto@pec.corpoforestale.it

All'Unione Veneta Bonifiche
PEC unionevenetabonifiche@legalmail.it

All'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO)
PEC protocollo@cert.agenziapo.it

Al Provveditorato interregionale per il Veneto,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia
PEC oopp.triveneto@pec.mit.gov.it

All'Ordine Nazionale dei Biologi
PEC protocollo@peconb.it

Alla Federazione Regionale degli Ordini Provinciali
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto
PEC protocollo.odafveneto@conafpec.it

Alla Federazione Regionale Ordini Ingegneri del
Veneto (FOIV)
PEC foiv@ingpec.eu

Alla Federazione Regionale Ordini Architetti del
Veneto (FOAV)
PEC oappc.venezia@archiworldpec.it

All'Ordine dei Geologi Regione del Veneto
PEC geologiveneto@epap.sicurezza postale.it

Spettabili Enti e Ordini Professionali,
con la presente si rende noto che la Giunta regionale ha provveduto a rivedere la disciplina in
materia di Valutazione di Incidenza nel rispetto delle competenze fissate dal D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. (art.

Area Infrastrutture
Dipartimento Territorio
Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)
Via C. Baseggio, 5 – 30174 Mestre (VE) Tel. 041/2794449-47 – Fax 041/2794451
dip.territorio@pec.regione.veneto.it



5, c. 5). Il nuovo provvedimento è consultabile nella sezione del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, versione telematica, con riferimento alla D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014 oppure nel portale istituzione della Giunta Regionale al percorso “Valutazioni Piani, Programmi e Progetti”.

Tale deliberazione revoca, a decorrere dal primo gennaio 2015, le disposizioni derivanti dalle precedenti deliberazioni n. 192/2006, n. 740/2006, n. 3173/2006 e n. 3227/2010 (quest’ultima limitatamente alla individuazione nella figura del Segretario Regionale per le Infrastrutture, della Autorità regionale per la valutazione di incidenza).

La D.G.R. n. 2299/2014, rispetto alla precedente deliberazione n. 3173/06 (ora abrogata), si caratterizza per una nuova guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee (allegato A), per l’elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce (allegato B) e per una specifica modulistica standard (allegati C, E, F, G).

Le novità riscontrabili nella suddetta guida metodologica (allegato A) possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

- semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- semplificazione nella redazione degli studi di incidenza;
- maggiore chiarezza nel riparto delle competenze;
- modulistica standard a supporto delle amministrazioni e dei proponenti di piani, progetti e interventi.

Semplificazione degli adempimenti amministrativi

Nel rispetto dei principi posti al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, al paragrafo 2.2 dell’allegato A della deliberazione in oggetto sono stati meglio precisati i casi per cui non risulta necessaria la Valutazione di Incidenza, e di seguito richiamati:

1. piani, progetti e interventi da realizzarsi in attuazione del piano di gestione approvato del sito Natura 2000;
2. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorità regionale per la valutazione di incidenza;
3. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione;
4. rinnovo di autorizzazioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione e in assenza di modifiche sostanziali;
5. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su fabbricati, che non comportino aumento di superficie occupata al suolo e non comportino modifica della destinazione d’uso, ad eccezione della modifica verso destinazione d’uso residenziale;
6. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d’uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorità regionale per la valutazione di incidenza;
7. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l’esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorità regionale per la valutazione di incidenza;

Area Infrastrutture

Dipartimento Territorio

Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)

Via C. Baseggio, 5 – 30174 Mestre (VE) Tel. 041/2794449-47 – Fax 041/2794451

dip.territorio@pec.regione.veneto.it



8. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In aggiunta a sopra, ai sensi del summenzionato art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Semplificazione nella redazione degli studi di incidenza

Lo studio per la Valutazione di Incidenza effettua sempre la selezione preliminare (screening) e, nei soli casi in cui siano evidenziate incidenze significative negative su habitat o specie, la valutazione appropriata affinché il piano, progetto o intervento possa avere esito favorevole per l'approvazione.

La selezione preliminare si compone di quattro fasi sequenziali che devono essere sempre svolte. Le fasi 2 e 3 sono state razionalizzate rispetto a quanto fissato con la precedente deliberazione in materia al fine di semplificare e di rendere di immediata comprensione il percorso metodologico per la previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie. In particolare si richiama l'attenzione sull'identificazione e sulla misura degli effetti che dovrà avvenire rispetto a ciascuno dei fattori riportati nell'allegato B.

Per quanto attiene l'identificazione degli elementi dei siti della rete Natura 2000 interessati, si fa altresì presente che tra le più recenti conoscenze scientifiche disponibili, oltre alla cartografia degli habitat e habitat di specie, vi è anche il database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto, approvato con D.G.R. n. 2200 del 27 novembre 2014 e consultabile nel portale istituzione della Giunta Regionale al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vinca>.

Rispetto alla previsione e valutazione della significatività degli effetti, si precisa che per ciascun habitat e specie deve essere quantificato e motivato, sulla base di evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti rispetto agli effetti individuati, se l'effetto sia negativo e se l'effetto sia significativo. L'effetto è una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno dell'area di analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano, progetto o intervento che si sta valutando.

La valutazione appropriata esamina le soluzioni alternative al piano, progetto o intervento, le eventuali misure di mitigazione e, esclusivamente nei casi in cui sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, le eventuali misure di compensazione in deroga a quanto disposto dalla Direttiva 92/43/Cee e dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. A tal riguardo si richiama l'attenzione in merito al fatto che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono rispondere ai criteri fissati dalla Direttiva 92/43/Cee e devono essere adeguatamente identificati in anticipo dalle politiche pubbliche attraverso le proprie norme o nei propri piani e programmi.

Lo studio risulta completo ed istruibile qualora sia fornito anche il dato nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici (in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali):

- delle aree in cui si applicano le determinazioni dei piani e le aree direttamente interessate da progetti e interventi;
- dell'ambito di influenza di ciascuno dei fattori (di cui all'allegato B) riconosciuti presenti;
- dei rilievi o dati raccolti su habitat e specie acquisiti specificatamente in riscontro della congruità dello specifico patrimonio informativo regionale;
- degli areali nei quali ciascun habitat e specie interessati subiscono effetti significativi negativi.



Maggiore chiarezza nel riparto delle competenze

La valutazione di incidenza ha carattere endoprocedimentale ed è svolta dall'autorità pubblica competente all'approvazione del piano, progetto o intervento come indicato nel paragrafo 3.1 dell'allegato A della deliberazione in oggetto.

All'interno dell'amministrazione regionale, l'autorità competente per la valutazione di incidenza è il Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di incidenza cui spetta la valutazione, sulla base degli studi elaborati, nei seguenti casi:

- piani, progetti o interventi il cui proponente o l'autorità precedente siano lo Stato, enti o aziende concessionarie o dipendenti dallo Stato che ne facciano richiesta attraverso i competenti Ministeri;
- piani, progetti o interventi che prevedono misure di compensazione di cui all'articolo 5, comma 9, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- casi di procedura di infrazione relativi alle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- piani o linee guida che individuano progetti o interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza, il cui proponente o autorità precedente sia un ente pubblico;
- interventi che non sono sottoposti ad alcun regime autorizzativo o approvativo e che non sono ricompresi tra quelli per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, ma che possono interferire con i siti della rete Natura 2000.

Nell'ipotesi in cui il piano, progetto o intervento sia sottoposto a VAS o VIA, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10, comma 3, del D.lvo 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorità competente per il procedimento di VAS o VIA svolge anche le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza.

Si ricorda che la valutazione di incidenza costituisce parte integrante del provvedimento finale di approvazione del piano, progetto o intervento nel quale si troverà indicazione delle prescrizioni cui attenersi ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce. A tal riguardo, con la presente deliberazione, si pone l'obbligo di richiedere l'effettuazione di un monitoraggio, nei modi e nei termini prescritti nel paragrafo 2.1.3 dell'allegato A, nel caso in cui le informazioni riportate nello studio siano ritenute incerte o qualora si ricorra a metodi soggettivi di previsione, quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", e di disporre il divieto nell'attuazione o svolgimento di attività non riconducibili ai fattori di perturbazione effettivamente considerati nello studio.

Modulistica standard

Al fine di semplificare l'attività amministrativa dell'Autorità competente e per il proponente di piani, progetti e interventi, è stata predisposta la seguente modulistica che dovrà essere presentata nei casi fissati al paragrafo 3.4 dell'allegato A della presente deliberazione:

- per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza (Allegato E);
- per la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (Allegato F);
- per la dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato G);
- per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/Cee (Allegato C).

Si precisa che lo studio, la relativa modulistica e l'ulteriore documentazione (dati in formato vettoriale) dovranno essere inoltrati in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), a mezzo PEC e dovranno essere firmati con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09.

Area Infrastrutture

Dipartimento Territorio

Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)

Via C. Baseggio, 5 – 30174 Mestre (VE) Tel. 041/2794449-47 – Fax 041/2794451
dip.territorio@pec.regione.veneto.it



Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la suddetta documentazione può essere acquisita in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata da un supporto digitale.

Aspetti procedurali

Per quanto attiene il termine di conclusione della procedura di valutazione di incidenza l'autorità competente per la valutazione di incidenza effettua la valutazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello studio di incidenza. L'autorità competente per la valutazione di incidenza può chiedere una sola volta integrazioni allo studio per la valutazione di incidenza e il termine per la valutazione decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all'autorità medesima.

L'autorità competente può sospendere, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, il termine per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa e direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Infine si provvede ad informare che la D.G.R. n. 2299/2014 definisce, al paragrafo 4 dell'allegato A, una nuova modalità per provvedere all'obbligo di comunicazione degli esiti della valutazione di incidenza svolta dall'Autorità competente (monitoraggio ex art. 17 Direttiva 92/43/Cee). Essa dovrà infatti compiersi entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento amministrativo.

Si invita pertanto a dar massima diffusione della presente comunicazione presso le Vostre strutture tecniche coinvolte nei procedimenti di approvazione di piani, progetti o interventi.

È gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore
avv. Paola Noemi Furlanis